

degli atti e dei dati di cui al comma 7.3, lettera d), della Deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2), ai fini dell'approvazione tariffaria relativa al periodo 2016-2019 con ogni possibile urgenza, oltre la data prevista;

Accertato che:

- sulla base dell'inserimento nel *tool* di calcolo dei dati trasmessi dal gestore Girgenti Acque, e delle ipotesi adottate dall'Ente, dettagliatamente riportate nelle relazioni allegate, i consulenti ANEA dell'ATO Ag) 3 hanno quantificato i vincoli ai ricavi del gestore (VRG), i coefficienti moltiplicatori con 3 cifre decimali ("Theta"), riportati nella tabella sottostante:

Gestore unico	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
VRG	42.188.554	40.452.645	41.460.502	44.114.280
Moltiplicatore Theta	1,069	1,044	1,070	1,139

- vengono allegati al presente documento istruttorio, su Cd-Rom, il *tool* di calcolo AEEGSI (**Allegato 4**), quello ANEA (**Allegato 5**) ed il *file* RDT della società (**Allegato 6**);
- i moltiplicatori quantificati rientrano nei limiti imposti dalla deliberazione n. 664/2015 e quindi non si rende necessaria una decurtazione degli stessi né l'attivazione di un'apposita istruttoria;
- la relazione di accompagnamento che ripercorre tutta la metodologia applicata, di cui all'art. 7 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/idr viene allegata alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 7**);

Considerato che:

- nell'ATO 9 Agrigento operano ad oggi le seguenti gestioni in economia, i Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Menfi, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e per il servizio fognario depurativo il Comune di Sambuca;
- le gestioni di cui al punto precedente non si ritiene abbiano un titolo giuridico ad esercire il SII conforme alla normativa vigente;
- Per tale ragione, ai sensi dell'art. 10 della Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr, si propone per le gestioni in economia di cui al punto precedente, l'esclusione tariffaria.

Tutto ciò premesso,

Assunto il prescritto parere, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica della proposta oggetto della presente decisione: